

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ENTE D'AMBITO

Decreto n. 4 del 5 febbraio 2020

Oggetto: Fornitura hardware e software per la sede operativa dell'Ente - Revoca del Decreto Presidenziale n. 7 del 16.12.2019.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- con Decreto Dirigenziale n. 69 del 22.02.2017 (Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali), la Regione Campania prendeva atto del *"verbale delle operazioni di seggio per le elezioni dei componenti del Consiglio d'Ambito come trasmesso dall'Ufficio elettorale del Comune di Salerno per l'Ambito territoriale ottimale Salerno (...)"*;
- ai sensi dell'art. 28 della L.R. 14/2016 e ss.mm.ii., *"Il Presidente dura in carica cinque anni. Fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del direttore generale, la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito è attribuita al Presidente"*;
- ai sensi dell'art. 7 co. 3 dello Statuto dell'EDA, *"Il Presidente dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessi la sua qualità di componente del Consiglio d'Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d'Ambito; ha la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, ed ha funzione di organizzazione e coordinamento del Consiglio medesimo"*;

RILEVATO CHE:

- lo status giuridico organizzativo dell'EDA Salerno è equiparabile ad un Ente locale con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e, pertanto, si applicano le previsioni di cui all'art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000;
- con FAQ aggiornate alla Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 3 l'Autorità ha affermato che sulla base dell'art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000 le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l'incarico di RUP ai componenti della Giunta. La deroga di cui all'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali». Con specifico riferimento al conferimento dell'incarico di RUP, il presupposto della "necessità" impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l'amministrazione. Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l'incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l'unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l'applicazione della deroga ivi prevista»;

- dal predetto chiarimento ANAC emerge che la sola nomina del componente dell'organo esecutivo a responsabile di servizio non autorizza di per sé a conferire allo stesso l'incarico di RUP. Mentre infatti, per l'esercizio della facoltà di nomina di un componente dell'organo esecutivo quale responsabile di servizio non è necessario dimostrare l'assoluta carenza, all'interno dell'Ente, di professionalità adeguate, tale dimostrazione è invece necessaria per la nomina a RUP;

- pertanto, la deroga può essere applicata "soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l'amministrazione";

- l'EDA Salerno, al momento, in organico non ha nessuna figura dirigenziale né alcuna adeguata professionalità adatta a ricoprire l'incarico di responsabile di servizio o equivalente, né alcuna adeguata professionalità adatta a ricoprire l'incarico di RUP;

- la predetta carenza non può essere superata senza incorrere in maggiori oneri per l'amministrazione, né è possibile avviare convenzioni con gli enti aderenti, in quanto i tempi non sarebbero compatibili con le esigenze dell'ente, data la natura dei servizi oggetto del presente decreto, il cui affidamento afferisce ad attività necessarie e propedeutiche alla stessa attività dell'EDA Salerno, non più procrastinabili;

DATO ATTO CHE:

- con proprio Decreto n. 7 del 16.12.2019, che qui si intende richiamato, è stata avviata la procedura di gara per la fornitura di hardware e software per la sede operativa dell'Ente mediante affidamento diretto, attraverso richiesta di offerta (Rdo) aperta sul mercato elettronico MEPA, Bando BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, con il criterio del minor prezzo secondo gli articoli 36 e 95 del d.lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii.;

- la predetta RDO è stata pubblicata in data 24.01.2020, con il numero 2497492, ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2020;

RILEVATO CHE:

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

- la differita attivazione dell'Area amministrativo/contabile dell'Ente, conseguente al progressivo ed ancora non integralmente compiuto reclutamento delle risorse umane, rende necessario ridurre la fornitura di hardware e software per la sede dell'Ente, con conseguente risparmio economico per l'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- per le motivazioni sopra richiamate, si ritiene opportuno revocare, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/1990, in via di autotutela, la procedura di gara per l'affidamento a mezzo mercato elettronico MEPA della fornitura di cui al proprio Decreto n. 7 del 16.12.2019;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., *"nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico"* (CdS III, 30 luglio 2013, n. 4026);

DATO ATTO CHE:

- nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, atteso che la revoca della procedura di gara interviene in una fase molto antecedente lo spirare dei termini previsti per la presentazione delle offerte per cui non si sono consolidate le posizioni di eventuali concorrenti e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e che, pertanto, l'Amministrazione non dovrà procedere ad alcun indennizzo nei confronti degli eventuali concorrenti;

VERIFICATA:

- la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art.21 quinquies della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disposto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

- 1) di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 in sede di autotutela, la procedura di gara indetta con proprio Decreto n. 7 del 16/12/2019, per la fornitura di hardware e software per la sede operativa dell'EDA Salerno mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con richiesta di offerta RDO aperta sul mercato elettronico MEPA, Bando BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, con il criterio del minor prezzo secondo gli articoli 36 e 95 del d.lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii.;
- 2) di disporre che della presente revoca venga data immediata comunicazione con le stesse modalità con le quali è stato pubblicato il bando di gara;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente Decreto all'Albo pretorio e nell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'EDA.

Il Presidente

dott. Giovanni Coscia

